


# Città di Alba Adriatica



**Regolamento comunale contro l'inquinamento luminoso e il contenimento del consumo energetico attraverso il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata.**  
(rif. L.R. 3 marzo 2005 n. 12)

approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 5 agosto 2011

### **Capo I Finalita' e criteri generali**

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Finalita'

Articolo 3 - Inquadramento normativo

Articolo 4 - Criteri di riduzione inquinamento luminoso

### **Capo II Norme per gli impianti di illuminazione pubblica**

Articolo 5 - Criteri generali

Articolo 6 - Caratteristiche tecniche

### **Capo III Norme per grandi aree e impianti sportivi**

Articolo 7 - Fari e torri faro grandi aree

Articolo 8 - Impianti sportivi

### **Capo IV Illuminazione di edifici e monumenti e insegne**

Articolo 9 - Edifici e monumenti

Articolo 10 - Insegne commerciali

### **Capo V Impianti privati e residenziali**

Articolo 11 - Indicazioni progettuali per impianti di illuminazione privati

Articolo 12 - Indicazioni per impianti ornamentali e di arredo

### **Capo VI Disposizioni finali**

Articolo 13 - Procedure amministrative

Articolo 14 - Adeguamento impianti esistenti

Articolo 15 - Esclusioni

Articolo 16 - Deroghe

Articolo 17 - Pubblicita'

Articolo 18 - Controlli e competenze

Articolo 19 - Entrata in vigore

## Capo I – Finalità e criteri generali

### Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di installazione di fonti di emissione di luce artificiale esterna per l'illuminazione pubblica e privata.

La L.R. 6 maggio 2011, n. 12 ha eliminato la possibilità per i Comuni di adottare criteri mediante l'approvazione di appositi regolamenti, rinviando alla Giunta Regionale l'onere, entro il 31 dicembre 2011, di approvare gli indirizzi per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento luminoso e i criteri di applicazione della L.R. n. 12 del 3 marzo 2005.

In attesa dell'emanazione dei predetti indirizzi regionali, la Città di Alba Adriatica si dota volontariamente nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) in modo propositivo del presente regolamento come complemento alle prescrizioni delle vigenti normative nazionali e regionali, in vigore e nell'osservanza delle rispettive competenze.

Salvo ove diversamente specificato le disposizioni del presente regolamento si applicano alle nuove installazioni di impianti di illuminazione esterna. Sono assimilabili a nuove installazioni anche gli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti.

### Articolo 2 - Finalità

Le finalità perseguite sono di tipo ambientale e riguardano:

- a) La riduzione dell'inquinamento luminoso e dell'illuminazione molesta, nonché il risparmio energetico attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario;
- b) Il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli impianti d'illuminazione, considerando l'impatto ambientale degli stessi.
- c) La uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti, riduzione dell'affaticamento visivo e miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale mediante una attenta progettazione illuminotecnica a garanzia di risparmio energetico ed economico per la collettività e di miglioramento delle condizioni di svolgimento dei diversi compiti visivi negli spazi esterni;
- d) La protezione dell'ambiente naturale inteso anche come territorio;
- e) La salvaguardia per tutta la popolazione del cielo notturno, considerato patrimonio naturale da conservare e valorizzare, e la salvaguardia della salute del cittadino.

**Per tali finalità si considera inquinamento luminoso ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale ed in particolare ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte. Ciò significa che tracciando (all'altezza della sorgente luminosa) una linea parallela al terreno (e perpendicolare al lampione) la luce emessa non deve irradiarsi al di sopra della linea stessa; in altre parole il fascio di luce, dal punto di emissione, non può superare i 90°.**



### Articolo 3 - Inquadramento normativo

A titolo non esaustivo si elencano le principali normative in materia di illuminazione pubblica e pubblicitaria e di inquinamento luminoso aventi carattere nazionale, regionale e comunale:

a) Normative regionali e statali

- Legge Regionale 3 marzo 2005, n. 12 " Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico" e s.m.i.;
- Nuovo Codice della Strada e Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- D.M. 12/04/95 "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani Urbani del traffico;
- D.P.R. 503/96 : "Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche";
- Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 il "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- Allegato II Direttiva 83/189/CEE legge del 21 Giugno 1986 n.317 sulla realizzazione di impianti a regola d'arte e analogo DPR 447/91:
- Norme UNI e CEI di riferimento

b) Regolamenti Comunali;

- Regolamento Edilizio;
- Regolamento arredo urbano insegne d'esercizio e pubblicitarie, tende, bacheche e publifono approvato con delibera C.C. n. 11 in data 20/02/2003.

### Articolo 4 - Criteri di riduzione inquinamento luminoso

Al fine di valorizzare in modo efficace il patrimonio notturno, assicurare un'adeguata protezione di eventuali stazioni astronomiche pubbliche e private e salvaguardare gli equilibri ambientali non é compatibile l'utilizzo di corpi illuminanti che per dimensioni, emissione luminosa numero ed uso improprio degli stessi, possono originare un visibile impatto sul territorio particolarmente dissonante con i livelli ed il genere di illuminazione presente nell'area. Non é altresì compatibile con il presente

regolamento l'illuminazione in modo permanente (per fini ornamentali, pubblicitari e di qualsiasi altro genere) di qualsiasi elemento naturale del paesaggio. È confermato il divieto su tutto il territorio comunale dell'uso di fari fissi o roteanti e di qualsiasi altra struttura di richiamo luminoso che disperda la luce verso la volta celeste, sia per fini pubblicitari che di altro genere o finalità sia privata che pubblica.

## **Capo II – Norme per gli impianti di illuminazione pubblica**

### **Articolo 5 - Criteri generali**

Gli impianti di illuminazione esterna sia pubblici che privati, dovranno essere progettati ed eseguiti secondo criteri di ridotto inquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento ed a ridotto consumo energetico.

Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della legislazione regionale e del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, per impianti di particolare complessità tecnica e a seguito di motivata relazione, è autorizzata a derogare, fino ad un incremento massimo del trenta per cento, ai prezzi del prezzario regionale, per straordinarie esigenze di contenimento dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso.

Sono soggetti al presente regolamento gli interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e illuminazione privata che riguardino in particolare la sostituzione dei corpi illuminanti, con la sola speciale eccezione di riparazioni ed interventi di estrema urgenza dovuti a danneggiamenti.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento non potranno più essere impiegate ottiche e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri ed alle caratteristiche indicati dalla L.R. 12/2005 e dal presente regolamento.

E' vietata l'installazione di apparecchi illuminanti che disperdano la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati ed in particolare, verso la volta celeste.

### **Articolo 6 - Caratteristiche tecniche**

In ogni caso è sempre prescrittivo quanto previsto all'art. 5 della L.R. 12/2005.

Per l'illuminazione lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali sono ammesse solamente soluzioni con rapporto lumen/watt non inferiore a 90.

In tali ambiti sono di norma adottate le lampade al sodio ad alta pressione, ma per esigenze cromatiche e/o di sicurezza e confort visivo o per tenere conto delle innovazioni tecnologiche, potranno altresì essere utilizzate lampade diverse, (alogenuri metallici, vapori di sodio compatte, lampade fluorescenti di ultima generazione, ioduri metallici, ecc..) il cui impiego sarà valutato dall'Amministrazione Comunale caso per caso, sulla base di un'adeguata relazione progettuale che dimostri le migliori caratteristiche prestazionali in relazione ai requisiti progettuali richiesti.

Inoltre per quel che concerne l'illuminazione pubblica e/o di spazi ad uso pubblico e/o asserviti a tale scopo, in considerazione dell'evoluzione tecnica in corso, potranno essere installati anche a titolo sperimentale sistemi di illuminazione a LED o ad induzione magnetica. L'impiego di queste lampade su strade pubbliche è in ogni caso subordinato alla verifica delle condizioni minime di illuminamento richieste dalla normativa al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Le ottiche per impianti ad uso stradale, ovvero nell'illuminazione di piazzali e parcheggi pubblici e/o ad uso pubblico e/o asserviti a tale scopo, dovranno essere montate parallelamente alle superfici da illuminare o con inclinazione massima di 5°.

Le ottiche preesistenti potranno essere adeguate ai criteri esposti anche mediante la sola variazione dell'inclinazione in modo da adeguarla ai valori precedentemente indicati.

Sono considerate "antiquamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico" solo le sorgenti di luce con ottiche "cut-off" con intensità luminosa massima, a 90°, non superiore a 0 cd per 1000 lumen, e, a 70° non superiore a 350 cd per 1000 lumen, con rapporto Lumen/Watt non inferiore a 90. Sono assimilabili alle sorgenti di luce del precedente paragrafo, e pertanto utilizzabili in alternativa, i prodotti dell'evoluzione tecnologica di cui siano dimostrabili caratteristiche prestazionali equivalenti o superiori.

Gli impianti utilizzatori di dette ottiche dovranno, al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l'inquinamento luminoso, essere equipaggiati di uno dei seguenti dispositivi in grado di ridurre la quantità di luce emessa dopo le ore 23.00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24.00 nel periodo di ora legale:

- a) Orologi o dispositivi notte-mezzanotte;
- b) Cablaggi bipotenza per lampade con potenze uguali o superiori a 100 watt;
- c) Riduttori di flusso luminoso;

L'Ammistrazione Comunale al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale si riserva di non applicare i dispositivi di cui sopra su strade comunali, provinciali e statali ad elevata percorrenza o dove lo stato dei luoghi richieda sempre la piena illuminazione.

Tutte le sorgenti di luce ad alto inquinamento luminoso quali globi, lanterne e similari dovranno essere munite, di alette frangiluce con la parte superiore scura o, comunque, non riflettente verso l'alto ed in grado di schermare tutti i tipi di lampade esistenti sul mercato, oppure di altro tipo di frangiluce funzionalmente equivalente, ovvero ancora di un apposito schermo metallico in grado di ospitare almeno il 60% del corpo lampade ed in grado di dirigere a terra la luce; in dette ottiche i vetri di protezione dovranno essere realizzati in materiale trasparente (chiaro, opaco, ecc) - e liscio.

### **Capo III – Norme per grandi aree e impianti sportivi**

#### **Articolo 7 - Fari e torri faro grandi aree**

I fari, le torri faro ed i riflettori, illuminanti grandi aree quali parcheggi, piazzali e giardini anche privati, cantieri, complessi industriali e commerciali dovranno obbligatoriamente avere un'inclinazione massima rispetto al terreno di 30° (gradi) se simmetrici, nonché idonei schermi per evitare la dispersione verso l'alto se necessario e a 0° (gradi) se asimmetrici. In ogni caso, tali impianti dovranno obbligatoriamente avere un'emissione non superiore a 0 cd/klm a 90° e oltre. In ogni caso non potranno inviare luce al di fuori delle aree da illuminare. L'intensità luminosa di detti impianti dovrà essere ridotta nelle ore di minore utilizzazione. Nei casi in cui non è essenziale la permanenza continua della luce dopo le ore 22,00 (cantieri, aree industriali, ecc.) è opportuno sia previsto lo spegnimento totale, eventualmente integrato dalla presenza di sensori di prossimità.

#### **Articolo 8 - Impianti sportivi**

Per gli impianti sportivi, in cui è assolutamente necessaria la corretta percezione dei colori, sono preferibili soluzioni a luce bianca conformi ai requisiti tecnici richiesti per la disciplina sportiva a cui l'impianto è preposto. In ogni caso dovranno essere

impiegati criteri e mezzi per evitare o contenere fenomeni di dispersione della luce soprattutto verso l'alto ed anche al di fuori di suddetti impianti.

L'illuminazione di impianti sportivi deve essere garantita con l'impiego di lampade ad alta efficienza; ove ricorra la necessità di garantire un'alta resa cromatica, è consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici. In ogni caso il coefficiente di utilizzazione di questi impianti non deve essere inferiore al valore di 0.45. I requisiti illuminotecnici minimi da rispettare sono riportati nelle norme italiane ed europee di settore.

Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di variazione della luminanza e di parzializzazione del flusso luminoso in relazione alle attività/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive, ed altri.

Per gli impianti sportivi comunali e privati i proiettori devono essere di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dell'area destinata all'attività sportiva. L'intensità luminosa non deve superare le 0.49 cd per angoli di 90° o superiori nella reale posizione d'installazione ed inclinazione dei corpi illuminanti.

## **Capo IV – Illuminazione di edifici, monumenti e insegne**

### **Articolo 9 - Edifici e monumenti**

Per gli edifici, in linea generale, dovrà utilizzata la tecnica "radente dall'alto", dando preferenza agli apparecchi posizionati sotto gronda o direttamente a parete.

Considerata la particolarità degli edifici di interesse storico ed artistico o di pregio architettonico presenti nella Città di Alba Adriatica è vietata l'installazione sugli stessi di fasci di luce orientati dal basso verso l'alto.

La cura dell'illuminazione di facciate di edifici e monumenti sarà a cura e spese dei rispettivi proprietari.

### **Articolo 10 - Insegne commerciali**

Le insegne commerciali non dotate di luce propria potranno essere illuminate con fari di esigua potenza con fascio luminoso dall'alto verso il basso oppure con adeguati dispositivi ad incasso laterali.

Le insegne dotate di luce propria, fatto salvo quanto stabilito dallo specifico regolamento comunale sull'arredo urbano insegne d'esercizio e pubblicitarie, tende, bacheche e publifono approvato con delibera C.C. n. 11 in data 20/02/2003 e nel rispetto delle caratteristiche richieste dal Regolamento Edilizio e dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, dovranno essere preferibilmente incassate o protette da appositi dispositivi o accorgimenti limitanti o inibenti le dispersioni verso l'alto.

Per entrambi i tipi di illuminazione l'orario di spegnimento dovrà essere alle ore 22 nel periodo di ora solare e alle 24 in quello di ora legale, fatto salvo per le insegne di indispensabile e obbligatorio uso notturno. Per gli esercizi commerciali che protraggono l'attività dopo gli orari sopra indicati è consentito lo spegnimento in coincidenza con la chiusura al pubblico dell'attività.

## **Capo V – Impianti privati e residenziali**

### **Articolo 11 - Indicazioni progettuali per impianti di illuminazione privati**

Per gli impianti di illuminazione a servizio di viabilità o grandi aree private valgono quando applicabili analoghe regole dei precedenti capi II e III.

### **Articolo 12 - Indicazioni per impianti ornamentali e di arredo**

Le previsioni del presente articolo riguardano gli impianti di illuminazione esterni privati utilizzati con continuità, a prevalente carattere ornamentale e/o di arredo urbano, quali illuminazione di giardini, vialetti, percorsi segna passo, ecc. Premettendo che non è ammesso l'utilizzo di colonne e sfere diffondenti, potranno essere invece utilizzate altre tipologie di ottiche anche aperte che assicurino una limitata dispersione dei fasci luminosi verso l'alto. La progettazione dovrà assicurare soluzioni che garantiscano un'emissione massima di 25 cd/klm a 90°, 5 cd/klm a 100° e 0 cd/klm oltre 110°. In ogni caso, sono da preferire le ottiche che montino lampade a bassissima potenza ed alta efficienza energetica.

Detti impianti devono inoltre essere dotati di dispositivi per ridurre l'intensità luminosa dopo le ore 22,00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 24,00 nel periodo di ora legale. In alternativa all'installazione dei predetti riduttori di flusso è consigliato utilizzare sensori di prossimità che accendono la sorgente luminosa solo in caso di necessità e installati in modo da non rilevare il passaggio di eventuali animali domestici.

Non rientrano nelle disposizioni del presente articolo:

- 1) gli impianti con sorgenti internalizzate o fisicamente schermate verso l'alto quali quelle, nei sottopassaggi e nelle gallerie, sotto balconi o sporgenze ecc.;
- 2) lampioni da giardino di bassa potenza alimentati ad energia solare purché schermati nella parte superiore;
- 3) impianti dotati di sensori di prossimità che si accendono unicamente al passaggio di persone e/o mezzi meccanici.

## **Capo VI – Disposizioni finali**

### **Articolo 13 - Procedure amministrative**

La Città di Alba Adriatica adegua il Regolamento edilizio comunale, la prevista modulistica ed i capitolati prestazionali per la progettazione e la realizzazione degli impianti d'illuminazione pubblica e privata in conformità ai criteri indicati dalla L.R. 12/2005.

Salva l'eventuale necessità dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04, gli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati (di qualsiasi tipo) sono realizzabili:

- con il rilascio di Permesso di Costruire quando sono riconducibili ad opere di urbanizzazione (es. P.d.L.) o progetti più articolati soggetti al rilascio di P.d.C.;
- con specifica deliberazione, nel caso di opera pubblica comunale;
- mediante Segnalazione di inizio di attività (SCIA), ai sensi del DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", negli altri casi in cui gli interventi siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento edilizio, di altri specifici regolamenti comunali e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

I progetti devono essere redatti da progettisti abilitati iscritti ai rispettivi Ordini e Collegi professionali. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti della L.R. 12/2005.

L'abaco di cui all'**Allegato D**, indica per zona e applicazione le tipologie dei sistemi e dei corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori devono optare per le nuove realizzazioni e installazioni o per le ristrutturazioni degli impianti d'illuminazione in conformità ai requisiti della L.R. 12/2005 e del presente regolamento.

I progettisti verificheranno la conformità (richiedendo attestato di conformità al costruttore o all'importatore o al venditore – **Allegato C**) dei prodotti che saranno messi in opera sul territorio comunale di Alba Adriatica e rilasceranno dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico alla L.R. 12/2005 (**Allegato A** al presente regolamento).

I costruttori, gli importatori e i fornitori (negozi compresi) devono corredare i loro prodotti per l'illuminazione della seguente documentazione tecnica:

- a) Certificati di conformità alla L.R. 12/2005 (**Allegato C**);
- b) Misurazioni fotometriche dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile;
- c) Le istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio.

Nel caso in cui i prodotti forniti per l'illuminazione esterna siano sprovvisti della suddetta documentazione, i rivenditori saranno puniti con le sanzioni previste all'art. 8 della L.R. 12/2005.

Al termine dei lavori dovranno essere perfezionati tutti gli adempimenti previsti dallo specifico procedimento amministrativo (permesso di costruire o SCIA) producendo quanto prescritto e producendo la dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dall'installatore, riportando la chiara attestazione di conformità al progetto e alla L.R. 12/2005 (**Allegato B**). In caso di mancato rilascio della dichiarazione di conformità di cui al precedente comma, gli installatori sono puniti con le sanzioni previste all'art. 8 della L.R. 12/2005.

#### **Articolo 14 - Adeguamento impianti esistenti**

Per gli impianti di illuminazione pubblica stradale e per quelli a servizio di edifici e/o monumenti pubblici il Comune, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvederà a redigere un programma di adeguamento da attuarsi, fatto salvi i vincoli di spesa, normativi e finanziari, nei successivi cinque anni.

Gli adeguamenti e le modifiche (quali orientamenti, sostituzioni programmate di lampade e schermi) non comportanti aggravio di spesa dovranno essere attuati, salvo quanto diversamente stabilito, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Articolo 15 - Esclusioni**

Le disposizioni del presente regolamento non si applica alla caserma dei Carabinieri ed altre eventuali zone militari.

#### **Articolo 16 - Deroghe**

Eventuali deroghe sono concesse per esigenze di ordine pubblico e di tutela della salute o per attività di particolare interesse e rilevanza pubblica.

La deroga ai presenti criteri è ammessa per:

- a) Impianti per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà;

- b) impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
  - c) le luminarie natalizie e quelle relative alla sola festività patronale;
  - d) Le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia e della difesa;
- La deroga di cui al punto a) è autorizzata con Ordinanza Sindacale.

### **Articolo 17 - Pubblicità**

La Città di Alba Adriatica provvederà a pubblicizzare il presente regolamento nei modi e forme che saranno ritenuti più opportuni.

### **Articolo 18 - Controlli e competenze**

All'applicazione del presente regolamento, nell'ambito dei consueti compiti di vigilanza edilizia, concorrono per quanto di rispettiva competenza il Corpo di Polizia Municipale e l'Ufficio Urbanistica.

Salvo che il fatto costituisca reato, in conformità alla L.R. 12/2005, chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità della predetta legge regionale 12/2005 e del presente regolamento è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da € 260,00 a € 1030,00, fermo restando l'obbligo all'adeguamento.

Competenti a provvedere a comminare le sanzioni è il comando di polizia municipale del comune. Gli organi di polizia municipale provvedono alla verifica e alla notifica della violazione di legge entro 30 giorni dalla segnalazione. L'adeguamento dell'impianto segnalato ai criteri della legislazione regionale e del presente regolamento deve essere effettuato dal proprietario dello stesso entro 60 giorni dalla notifica della violazione. L'impianto segnalato deve rimanere spento sino all'avvenuto adeguamento. In caso di mancato adeguamento verrà comminata una sanzione da € 260,00 a € 1030,00 per ogni punto luce non adeguato.

### **Articolo 19 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale e per quanto necessario integra il vigente regolamento edilizio.

# ALLEGATI

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO ALLA L.R. 12/2005 E A REGOLA D'ARTE

Il sottoscritto ..... con studio di progettazione con sede in  
Via ..... n. .... CAP ..... Comune .....  
Prov. .... tel. .... fax ..... e-mail .....

Iscritto all'Ordine/Collegio: ..... n. iscrizione .....  
Progettista dell'impianto d'illuminazione (descrizione sommaria): .....  
.....  
.....  
.....

### DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato progettato in conformità alla legge della Regione Abruzzo n. 12/2005 "MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO", art. 5, avendo in particolare:

- utilizzato nel progetto unicamente corpi illuminanti esattamente conformi alla L.R. 12/2005 e s.m.i., avendone personalmente accertata la rispondenza;
- riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico i necessari elementi per una installazione corretta ed ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i.;
- rispettato le indicazioni tecniche della L.R. 12/05 e s.m.i. medesima, e redatta una relazione illuminotecnica a completamento del progetto;
- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego e nello specifico la norma UNI 11248 o analoga (.....) e quindi di aver realizzato un progetto a "regola d'arte".
- corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata:
  - Relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni di legge della L.R. 12/05 e succ. integrazioni;
  - Calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici;
  - Dati fotometrici del corpo illuminante;

### DECLINA

- ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo,
- ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrici, la stessa proceda comunque in una scorretta installazione dei corpi illuminanti. In tal caso il progettista si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma scritta.

Data .....

Il progettista

.....  
Timbro e firma

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' INSTALLAZIONE ALLA L.R. 12/05 e s.m.i.**

Il sottoscritto ..... titolare o legale rappresentante della ditta  
 ..... operante nel settore .....  
 con sede in Via ..... n. .... CAP ..... Comune .....  
 Prov. .... tel. .... fax ..... P.IVA .....

- iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20/9/1934 n° 2011) della camera C.I.A.A. di ..... al n. ....
- iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n° 443) di ..... al n. ....

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): .....  
 .....  
 .....

inteso come:

nuovo impianto  trasformazione  ampliamento  manutenzione straordinaria  altro  
 (specificare) .....

realizzato presso: ..... comune: .....

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in conformità alla legge della Regione Abruzzo n. 12/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", tenuto conto delle condizioni di esercizio, avendo in particolare:

- seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego .....
- installato i componenti elettrici in conformità a norme e leggi vigenti;
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le verifiche richieste dal committente, dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Per impianti di "modesta entità" specificati al Art.4 comma 1 lettera e) della L.R. 12/2005

- seguito le indicazioni dei fornitori per l'installazione in conformità alla L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- installato i corpi illuminanti in conformità alla L.R. 12/05 e s.m.i.;

Allegati:

documentazione tecnica del fornitore e relazione che attesta la rispondenza dei prodotti utilizzati e dell'impianto realizzato ai vincoli di legge (obbligatoria se impianto è in deroga come specificato all'art. 5, commi 2 e 8 della L.R. 12/2005).

.....  .....

Per tutti gli altri impianti per cui sia previsto il progetto illuminotecnico:

rispettato il progetto esecutivo realizzato in conformità alla L.R. 12/2005 da professionista abilitato;

Rif. Progetto Illuminotecnico .....

Allegati:

.....  .....

**DECLINA**

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data .....

Il dichiarante

.....

Timbro e firma

[Timbro  produttore /  importatore /  rivenditore]

Allegato C

**Dichiarazione di Conformità alla Legge Regionale dell'Abruzzo n.12 del 3 Marzo 2005**In riferimento alla richiesta nostro Rif. n. La Ditta : Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto della serie o modello: Con lampade (potenza e tipo): 

Laboratorio accreditato:

Testato nel laboratorio Responsabile Tecnico 

Parametri di prova:

Sistema di Misura: Posizione dell'apparecchio durante la misura: 

Apparecchio:

Tipo di Riflettore	<input type="text"/>	Tipo di Schermo	<input type="text"/>
--------------------	----------------------	-----------------	----------------------

Parametri di Misura	<input type="text"/>	Temperatura Ambiente	<input type="text"/>
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Tensione alimentazione	<input type="text"/>	Frequenza	<input type="text"/>
------------------------	----------------------	-----------	----------------------

Norme di Riferimento:

UNI 10671	Misurazione dei dati fotometrici e presentazione dei risultati
-----------	--

PrEN 13032	Measurement and presentation of photometric data and luminaires
------------	---

CIE 27	Photometry luminaires for street lighting
--------	---

CIE 43	Photometry of floodlights
--------	---------------------------

CIE 121	The photometry and goniophotometry of luminaires
---------	--

**Se installato come specificato nel foglio d'istruzioni, è Conforme alla L.R. 12/05 del 3/03/05 e s.m.i.**

Ed in particolare, come evidenziano le curve fotometriche in formato gabellare numerico cartaceo e sotto forma di files eulmdat, l'apparecchio nella sua posizione di installazione ha un'intensità luminosa massima approssimata all'intero e per  $\gamma \geq 90^\circ$  di 0 cd per 1000 lumen a  $90^\circ$  ed oltre; lo stesso è inoltre equipaggiato con lampade con la più alta efficienza possibile (sodio alta o bassa pressione e solo ove è assolutamente indispensabile un'elevata resa cromatica, lampade agli alogenuri metallici, a fluorescenza compatte o al sodio a luce bianca in relazione al tipo di applicazione).

.....  
[Luogo], [DATA]

[Produttore / Importatore / Rivenditore]

.....  
Timbro e firma

**ABACO TIPOLOGIE ILLUMINOTECNICHE INSTALLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE (ART. 3, COMMA 1, L.R. 12/2005)**

**[ 1 ]**

**STRADALI EXTRAURBANE, URBANE PRINCIPALI E SECONDARIE:  
FRUSTA, MENSOLA, TESTAPALO**

APPARECCHI TESTAPALO O SU SBRACCIO




APPARECCHI TIPICI SU FRUSTA , TESTAPALO O SBRACCIO



APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE STRADALE URBANA A MENSOLA




APPARECCHI TIPO CATENARIA O SOSPESI



[2]


APPLICAZIONE D'ARREDO URBANO PEDONALI O MISTE IN AREE A TRAFFICO LIMITATO (CENTRO "STORICO"), DI AGGREGAZIONE, AREE COMMERCIALI, PARCHI PUBBLICI, ETC.)

APPARECCHI SOSPESI



APPARECCHI TESTAPALO E CON SBRACCIO





APPARECCHI TIPO CATENARIA O SOSPESI



APPARECCHI TIPO LANTERNA SENZA VETRI






APPARECCHI D'ARREDO URBANO PER AREE PEDONALI, PIAZZE, GIARDINI E PARCHI



[ 3 ]

**Proiettori : Architettonici, Impianti sportivi, Sottogronda e Vettrine**

APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA



APPARECCHI PER IMPIANTI SPORTIVI



APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE VETRINE E SOTTOGRONDA



**[ 4 ]**  
**ROTATORIE E GRANDI AREE**

ILLUMINAZIONE DI GRANDI AREE CON "TORRI FARO"



**[ 5 ]**  
**RESIDENZIALI**

APPARECCHI RESIDENZIALI – DA PARETE O SOFFITTO



## APPARECCHI RESIDENZIALI – DA POSIZIONARE A TERRA



Il presente abaco individua le tipologie e non le case costruttrici. **Sono prescrittive le tipologie per ogni area d'applicazione.** Potranno essere integrati nuovi apparecchi aventi stesse tipologie tecnico-prestazionali, allegando ai singoli progetti:

- la scheda di prodotto;
- la fotografia del prodotto nella corretta posizione di installazione in conformità alla L.R. 12/2005;
- la dichiarazione di Conformità alla Legge Regionale dell'Abruzzo n.12 del 3 Marzo 2005 di cui all'**Allegato C** del presente regolamento.

Sono state definite le seguenti aree di applicazione e tipologie illuminotecniche:

- 1) Stradali extraurbane, urbane principali e secondarie: Frusta, Mensola, Testapalo;
- 2) Applicazione d'arredo urbano pedonali o miste in aree a traffico limitato (centro "storico" [originario], di aggregazione, aree commerciali, parchi pubblici, etc.): Testapalo, Mensola, Sospensione;
- 3) Proiettori : Architettonici, Impianti sportivi, Sottogronda e Vettrine;
- 4) Rotatorie e grandi aree;
- 5) Residenziali.